

Sent. n. 55/2026 pubbl. il 21/07/2026

Cron. n. : 1854/2026

Rep. n. 56/2026 del 21/07/2026

N. R.G. 21-2/2026 PU

N. 32/2026 LIQ. GIUD. CELL



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO**

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati

Dott.ssa Paola Di Francesco	- Presidente
Dott. Federico Rosario	- Giudice
Dott.ssa Pia Todisco	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 21-2/2026 R.G. Procedimento Unitario promossa in proprio in data 19.6.2026 da:

NOGALBA SOC. CONS. AGRICOLA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01071990293), con sede legale in Fratta Polesine (RO) Via P. Nenni – Area ind. G. Palatucci n. 250, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lovisetto e Martina Lonati ed elettivamente domiciliata in Padova - Corso Garibaldi n. 5, presso i difensori;

considerato

che in data 19.6.2026 la Società ha depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale in proprio, in quanto non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e considerata l'ingente esposizione debitoria della stessa;

rilevato

che sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo;

ritenuta

pagina 1 di 4

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 770596d46946e4feca311b4afb87e22
Firmato Da: PIA TODISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 634c914ba1aa45dd2bba08949482db61



l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione della prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella agricola, come allegato dalla stessa società ricorrente, che ha dedotto la prevalenza della prima sull'attività di produzione e trasformazione dei prodotti;

rilevato

che la società versa in stato di insolvenza e che sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) nonché dell'art. 49 codice della crisi, come risulta dalla stessa narrativa dell'istanza e dalla documentazione ivi allegata;

ritenuto

che le indicate circostanze comportino senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da esso derivanti secondo legge;

P. Q. M.

D I C H I A R A

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di: **NOGALBA SOC. CONS. AGRICOLA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 01071990293), con sede legale in Fratta Polesine (RO) Via P. Nenni – Area ind. G. Palatucci n. 250,

n o m i n a

Giudice Delegato la dott.ssa Pia Todisco;

n o m i n a

Curatore la dott.ssa Paola Cosma, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

o r d i n a

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle



dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;

stabilisce

la data del 11.11.2026 alle ore 12.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone



Sent. n. 55/2026 pubbl. il 21/07/2026

Cron. n. : 1854/2026

Rep. n. 56/2026 del 21/07/2026

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2026

Il Giudice Relatore
Pia Todisco

Il Presidente
Paola Di Francesco

